

ENRICO DAL COVOLO
Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym

LA CONSTITUTIO ANTONINIANA E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI TRA L'IMPERO E LA CHIESA ALL'ETÀ DEI SEVERI (193-235 D. C.)

E' trascorso per lo più sotto silenzio il milleottocentesimo anniversario della Constitutio Antoniniana (212 d. C.), sepolto forse dai numerosi eventi collegati con il ricordo della Battaglia di Ponte Milvio e del cosiddetto Editto di Milano (312-313 d.C.).

Questa nota intende riscattare dall'oblio uno dei provvedimenti legislativi più importanti nella storia del concetto e dell'esperienza di cittadinanza.

1. Gli imperatori Severi, precursori di Costantino?¹

Il titolo di questo paragrafo introduttivo – propedeutico rispetto alla questione che qui ci interessa – evoca il testo della comunicazione offerta nel 1986 da Robert Turcan ai membri dell'Associazione «Guillaume Budé» di Lione.

Turcan esordiva con questa domanda: «Héliogabale précurseur de Constantin?»; per concludere, dopo attenta disamina, che Elagabalo non fu monoteista, come non fu – propriamente parlando – «un precursore di Costantino».

Tuttavia il privilegio da lui accordato al *Sol Invictus*, il grande Baal di Emesa di cui egli stesso era il sacerdote circonciso, prefigurava in qualche modo l'«imperatore-vescovo», cioè – a dire di Turcan – quel «cesaropapismo» che avrebbe gravato pesantemente sull'impero cristiano.

Un anno prima, nella tavola rotonda di inaugurazione dell'anno accademico 1985-1986 presso l'Istituto Patristico *Augustinianum*, Raffaele Farina – oggi cardinale, Archivista e Bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa –, uno dei più importanti studiosi dell'imperatore Costantino e delle prime teologie politiche del cristianesimo, osservava che le radici della cosiddetta «epoca costantiniana» sono da ricercarsi più indietro nel tempo, e che, di conseguenza, l'alleanza tra impero romano e religione cristiana realizzata da Costantino «non possiede quel carattere esplosivo rivoluzionario che le viene attribuito».

¹ Nel campo sterminato della relativa bibliografia mi limito – qui e di seguito – allo stretto essenziale. Per questo paragrafo e per la sua documentazione rinvio a un mio primo bilancio di studi: *I Severi e il cristianesimo. Un decennio di ricerche (1986-1996)*, “Anuario de Historia de la Iglesia” 8 (1999) p. 43-51 (anche in E. Reinhardt [cur.], *Tempus implendi promissa. Homenaje al Prof. Dr. Domingo Ramos-Lissón*, [Collección Historia de la Iglesia, 33], Pamplona 2000, p. 97-108. Segnalo inoltre un altro mio studio più recente: *La religione a Roma tra il II e il III secolo. “Monoteismo” solare e sincretismo a confronto con il coevo dibattito cristologico*, [in:] F. Bisconti (cur.), *L'ipogeo degli Aureli in viale Manzoni. Restauri, tutela, valorizzazione e aggiornamenti interpretativi*, Roma 2011, p. 21-29.

Oggi, a quasi trent'anni di distanza, occorre riconoscere la validità delle intuizioni – diversificate, e tra loro indipendenti – di Turcan e di Farina.

Lo storico delle origini cristiane, come lo studioso della letteratura cristiana antica, devono ritenere ormai che la «svolta costantiniana», con le sue enormi conseguenze, fu anticipata di oltre un secolo dalla politica religiosa di Commodo e dei Severi.

Come è noto, tra la fine del II e i primi decenni del III secolo l'impero denuncia le crepe di una crisi profonda. E' celebre la radicalizzazione di Santo Mazzarino: a suo parere, «non esiste epoca, in tutta la storia della nostra cultura, la quale sia così densa di assurdità, pressoché paradossali, come questa sconvolta epoca di Commodo e dei Severi».

Sul versante politico-istituzionale la crisi viene ritardata appunto dall'avvento della dinastia severiana (193-235), vistosamente impegnata nel consolidamento e nella propaganda religiosa della *monarchia*; mentre l'adesione ormai palese al cristianesimo dell'*entourage* di corte e delle *clarissimae* famiglie senatorie prefigura l'atto definitivo della conquista dell'impero da parte della Chiesa.

Tenendo sullo sfondo questo quadro storico-istituzionale, ampio e complesso, affrontiamo ora la questione che ci interessa, riguardo alla *Constitutio Antoniniana* (212) e allo sviluppo delle relazioni tra l'impero e la Chiesa nell'età dei Severi.

2. I termini della questione²

Benché Erodiano non ne parli affatto, e Cassio Dione limiti l'editto a un astuto provvedimento, apparentemente onorifico, in realtà teso ad accrescere le imposte e le entrate dell'amministrazione imperiale³, la valutazione della *Constitutio* come l'atto di governo più importante di Caracalla non dovette sfuggire agli antichi. Ancora due secoli più tardi, Agostino elogiava senza riserve l'estensione del diritto di cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero romano⁴.

Di fronte alla penuria delle fonti storiografiche, il cosiddetto *Papiro di Giessen* 40,1, rinvenuto nel 1910, assume un'importanza determinante per decifrare gli intenti reali perseguiti dall'imperatore con la sua *Constitutio*⁵.

Nel papiro, infatti, si può ravvisare forse⁶ un'edizione – pur gravemente mutila – del decreto imperiale, altrimenti conosciuto attraverso notizie sostanzialmente estrinseche al testo

² Mi riferisco, anche senza citarli, ai miei precedenti contributi sui rapporti tra gli imperatori Severi e i cristiani. Ne ho già tentato qualche bilancio complessivo. Oltre a quello citato nella nota precedente, vedi anche E. dal Covolo, *I Severi e il cristianesimo*, [in:] *Chiesa e impero. Da Augusto a Giustiniano*, [Biblioteca di Scienze Religiose 170], Roma 2001, p. 73-86, soprattutto 85 s. («Per un bilancio della ricerca»). Per un aggiornamento ulteriore della bibliografia ivi citata riguardo alla *Constitutio Antoniniana*, si vedano almeno G. Marasco, *L'inscription de Tapina et la politique sociale de Caracalla*, [in:] *Mnemosyne* 47 (1994), p. 495-511, e l'apparato di piè pagina delle prossime note.

³ Dio, *Historia Romana* 77,9,5, ed. U. P. Boissvain, Berolini 1955 (1901), p. 382.

⁴ *Gratissime atque umanissime factum est, ut omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Romani cives essent, ac sic esset omnium, quod erat antea paucorum*: Augustinus, *De Civitate Dei* 5,17, edd. B. Dombart - A. Kalb, Stuttgart 1981, p. 222.

⁵ Cfr. P. Romanelli, *La Constitutio Antoniniana*, [in:] *Studi Romani* 10 (1962), p. 245-255.

⁶ La cautela è d'obbligo, dopo la monografia di P. Pinna Parpaglia, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, [Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari 2], Sassari 1995, che torna a mettere in dubbio il diretto rapporto, per lo più accettato dalla critica, fra il testo del papiro e quello dell'editto. In ogni caso la questione – come si evince con chiarezza dalle conclusioni del volume, p. 139-140 – non cambia il quadro delle relazioni tra i Severi e il cristianesimo.

legislativo. Il dibattito sulle integrazioni della reliquia papiracea e sulle sue interpretazioni rimane a tutt'oggi aperto, anche se la critica considera imprescindibili lo *status quaestionis* e la relativa «messa a punto» tracciati da C. Sasse una cinquantina d'anni or sono⁷.

Il papiro presenta almeno due elementi di sicuro interesse.

In primo luogo vi si parla della *maiestas* degli dei, che esige un atto universale di culto da parte dei sudditi dell'impero, resi ora cittadini dell'imperatore. Ne risulta con chiarezza il «nucleo religioso» dell'editto.

In secondo luogo le linee 7-9 del papiro, mentre riferiscono l'essenziale della *Constitutio*, accennano a una categoria esclusa dal diritto di cittadinanza: «Concedo», vi si legge, «a tutti gli stranieri che abitano la terra la cittadinanza romana senza menomazioni di sorta, a parte i *dediticii* (*chor[is] ton [ded]eitichion*)». Ma la *vexata quaestio* dell'esatta identificazione dei *dediticii* (secondo la maggior parte della critica, gli elementi inferiori delle masse contadine)⁸ non sembra pertinente alla questione che qui ci interessa. In effetti si può assumere con certezza che i cristiani non furono esclusi dal diritto di cittadinanza, come non lo erano stati dall'amnistia concessa per l'ascesa al trono di Caracalla⁹.

Il problema è piuttosto quello di appurare, mediante una rivisitazione critica dello *status quaestionis*, se e in che modo l'editto ampliò le possibilità di perseguire la Chiesa e, in via subordinata, se ciò attestò una *mens* anticristiana nell'imperatore e nel suo editto.

Se così realmente fosse, bisognerebbe correggere in senso negativo la valutazione generalmente positiva dei rapporti tra la dinastia severiana e i cristiani.

3. Gli orientamenti della critica storiografica

E' noto che negli anni venti del secolo scorso, in una comunicazione alla «Société d'Histoire du Droit», E. Perrot sostenne che la *Constitutio* aveva aperto la via alla persecuzione generale delle Chiese. I *peregrini* cristiani – egli affermava – non potevano essere perseguiti che per reati comuni, mentre soltanto per i cittadini romani la professione di cristianesimo costituiva una colpa in se stessa, cadendo sotto l'accusa di lesa maestà.

L'estensione del diritto di cittadinanza avrebbe dunque legittimato una persecuzione più ampia. «Résultat fortuit, ou délibérément recherché?», s'interrogava a questo proposito il Perrot. Pur con qualche cautela, egli si pronunciava per una consapevole scelta anticristiana di Caracalla, di per sé implicita, a suo parere, nell'ideologia religiosa evocata dal *Papiro di Giessen*¹⁰.

⁷ Cfr. C. Sasse, *Die Constitutio Antoniniana. Eine Untersuchung über den Umfang der Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I*, Wiesbaden 1958 (elenco delle antiche fonti della *Constitutio*, da Upliano a Giustiniano, p. 9-11; riproduzione fotografica del papiro dopo la p. 12). Por. pure Id., *Literaturübersicht zur Constitutio Antoniniana*, [in:] *Journal of Juristic Papyrology* 14 (1962), p. 109-149; 15 (1965), p. 329-366; A. N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, s. 380-394, 468-473; J. Gaudemet, *Les Romains et les "autres"*, [in:] *La nozione di "Romano" tra cittadinanza e universalità*, Napoli 1984, p. 7-37. Ma si veda anche la riedizione del *Papyrus Gissensis* [in:] P. A. Kuhlmann, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlässe*, [Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen 46], Giessen 1994, p. 215-255.

⁸ Così ancora L. A. Jel'nickij, *The Edict of Caracalla on Roman Citizenship and the Tabula Banasitana*, [in:] *Vestnik Drevnej Istorii. Revue d'Histoire ancienne* 151 (1980), p. 162-171.

⁹ Cfr. Dio, *Historia Romana* 77,3,3, ed. U. P. Boissevain, s. 375 s.; Spartianus, *Antoninus Caracalla* 3,1, edd. E. Hohl et alii, Lipsiae 1965, p. 185.

¹⁰ Cfr. E. Pierrot, *L'Édit de Caracalla de 212 et les persécutions contre les chrétiens*, [in:] *Revue historique de droit français et étranger* 4,3 (1924), p. 367-369.

La teoria del Perrot venne seguita in parte dallo Stroux, il quale mise in relazione l'editto del 212 con una *supplicatio* straordinaria, forse conclusa con un *dies imperii* – precursore di quello di Decio del 250, famoso per la cruenta persecuzione a cui diede luogo –¹¹.

La più ampia discussione di siffatte ipotesi è stata compiuta dal Grégoire. Egli constatava anzitutto che «la promotion automatique au droit de cité romaine de millions (*sic!*) de chrétiens», senza che l'imperatore facesse dipendere questo dal compimento di un rito, non poteva che accrescere l'influenza cristiana negli affari pubblici. In conformità a tale enunciato, l'ipotesi del Perrot veniva ripresa e confutata nella sua asserzione fondamentale. «Le vedute del Perrot», affermava il Grégoire, «riposano sulla convinzione che i cristiani fossero perseguiti con l'imputazione di lesa maestà. Ebbene, nulla è meno sicuro di questa tesi»¹².

Anche il d'Ors, pur attribuendo al Grégoire una valutazione eccessivamente positiva dei rapporti tra i cristiani e l'impero prima del 250, giungeva alle medesime conclusioni. In primo luogo, contestando lo Stroux, egli rilevava che non abbiamo alcuna notizia di qualche *supplicatio* tra il 198 e la morte di Caracalla. In secondo luogo egli rigettava la tesi del Perrot circa i presunti rapporti tra l'estensione della *civitas* e una persecuzione allargata dei cristiani. «La reazione anticristiana del 250», sosteneva il d'Ors, «sembra presupporre un energico sviluppo del cristianesimo nella prima metà del III secolo, sotto gli effetti dell'editto di Caracalla. Il che dimostra appunto che non possiamo attribuire a Caracalla una propaganda esclusiva del culto imperiale. Ciò si spiega se teniamo conto che lo stesso culto imperiale doveva essere integrato nella corrente sincretista, grazie alla quale il cristianesimo poté fare il suo ingresso in nuovi ambienti religiosi»¹³.

Il «nucleo religioso» della *Constitutio*, già illuminato dal d'Ors, è stato ulteriormente esplorato da W. H. C. Frend. Di fatto, nell'editto del 212 egli vede l'implicanza politica dell'unificazione religiosa di tutti i sudditi. Riferendosi alle linee 3-4 del *Papiro di Giessen*, peraltro non direttamente citate, il Frend ricorda la motivazione religiosa dell'editto: «Un atto», egli scrive, «di gratitudine agli dei per la protezione accordata in un momento di pericolo (la pretesa cospirazione di Geta)». Invero il papiro non parla del complotto di Geta, e Caracalla potrebbe altrettanto bene essere stato salvato da qualche malattia per grazioso intervento divino.

In sostanziale accordo con il Perrot e lo Stroux, il Frend ribadisce che sul versante religioso la *Constitutio* doveva implicare una *supplicatio* universale agli dei immortali, di fronte alla quale un eventuale rifiuto avrebbe potuto essere inteso come un tradimento. «Una chiamata generale a sacrificare», prosegue il Frend, alludendo evidentemente ai risvolti liturgici della *supplicatio* straordinaria, «non poteva capitare più di una volta nella vita: ma quando ciò avvenne, nel 250, i cristiani dovettero confrontarsi con una richiesta, cui non potevano sfuggire. Il lealismo, che avrebbe offerto preghiere per la Salute dell'imperatore, venne a trovarsi in radicale contrasto con un atteggiamento che trattava il Genio dell'imperatore come

¹¹ Cfr. J. Stroux, *Die Constitutio Antoniniana*, [in:] *Philologus* 42 (1933), p. 282.

¹² H. Grégoire, *Les persécutions dans l'empire romain*, Bruxelles 1964, p. 35 s. 121 s., nota 37. Le idee qui espresse rispecchiano anche il punto di vista di J. Moreau, che collaborò insieme con P. Orgels e A. Maricq alla prima edizione dell'opera (1951): tale punto di vista venne ribadito dallo stesso J. Moreau, *La persecuzione del cristianesimo nell'impero romano*, Brescia 1977 (ed. francese, Paris 1956), p. 80-82.

¹³ A. d'Ors, *Estudios sobre la «Constitutio Antoniniana»*, [in:] *Emerita* 24 (1956), p. 19-21.

una divinità». E conclude: «The *Constitutio Antoniniana* made general persecution possible»¹⁴.

Tuttavia, a differenza del Perrot e dello Stroux, il Frensd non lascia affatto trasparire la possibilità di una *mens* anticristiana nel fondamentale atto legislativo di Caracalla.

Precisamente a quest'ultimo riguardo va riferito il contributo di P. Keresztes. Tra l'altro, egli esclude che l'estensione della *civitas* possa aver determinato la scomparsa del diritto d'appello all'imperatore, riservato per il tempo addietro ai cittadini condannati a morte. A suo parere, in materia di appello a Cesare la distinzione legale tra cittadini e non cittadini era già passata in second'ordine, al tempo di Caracalla, a favore della distinzione tra *honestiores* e *humiliores*, per cui tale diritto aveva perso ogni significato reale per il cittadino della plebe. Inoltre i cristiani già da lungo tempo non facevano uso di questa prerogativa, né, ordinariamente, essa veniva rispettata dai magistrati provinciali. Infine – ed è ciò che più interessa – il Keresztes, pur ammettendo con il Frensd che l'editto «made general persecution a possibility», conclude: «E' ragionevole assumere che la *Constitutio* non fu in nessuna maniera, aperta o implicita, rivolta contro i cristiani»¹⁵.

In anni a noi più vicini il punto della questione è stato fatto da R. Turcan nell'opera collettiva *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, là dove egli tratta del culto imperiale nel III secolo. Non consta che dopo di lui il panorama critico si sia arricchito di molti altri interventi, se si eccettuano quelli che citeremo nelle nostre conclusioni.

Con puntuale ricorso al *Papiro di Giessen*, il Turcan ribadisce la motivazione fondamentale religiosa dell'editto. Pur non entrando direttamente nel problema dei rapporti tra la *Constitutio* e la storia del cristianesimo primitivo, egli afferma che gli interessi dell'imperatore erano catalizzati dall'ideale di una religione unitaria, che raccogliesse i romani di ogni condizione e di ogni origine attorno all'imperatore, centro di unità dell'ecumene; e lascia intendere che tale sollecitudine era talmente preponderante nella mente del sovrano, da lasciare in ombra la «questione dei cristiani»¹⁶.

4. Conclusioni

Posso fare mia una conclusione di questo tipo, che – in pieno accordo con la tradizione storiografica – scagiona Caracalla da ogni sospetto di ostilità verso i cristiani¹⁷. Tuttavia, nonostante le riserve di G. Barone-Adesi¹⁸, ritengo anche – con la maggior parte della critica recente – che la *Constitutio*, obbligando tutti (o meglio, quasi tutti) i sudditi dell'impero al culto pagano, rese più facile l'identificazione di quanti se ne astenevano. Così, indipenden-

¹⁴ W. H. C. Frensd, *Martyrdom and Persecution in the early Church. A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus*, Oxford 1965, p. 312.

¹⁵ P. Keresztes, *The Constitutio Antoniniana and the Persecutions under Caracalla*, [in:] *American Journal of Philology* 91 (1970), p. 446-459.

¹⁶ Cfr. R. Turcan, *Le culte impérial au III siècle*, [in:] *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* 2,16,2, Berlin - New York 1978, p. 1064-1066.

¹⁷ Vedi A. Barzanò, *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, [Lecture cristiane del primo millennio 24], Milano 1996, p. 42, nota 56.

¹⁸ Cfr. G. Barone-Adesi, *L'età della «Lex Dei»*, [Università di Roma «La Sapienza». Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell'Oriente Mediterraneo 71], Napoli 1992, p. 35.

temente dalle intenzioni del legislatore, la *Constitutio Antoniniana* finì per agevolare la persecuzione delle Chiese.

Ma sono altrettanto convinto che occorra escludere un intento anticristiano nell'editto del 212.

Così rimane confermato l'atteggiamento della dinastia severiana verso i cristiani: atteggiamento ispirato a straordinaria tolleranza, che senza dubbio favorì la crescita del «terzo popolo» (o *tertium genus*, come i cristiani stessi amavano definirsi)¹⁹, e che di fatto anticipò, preparandola, la «svolta costantiniana».

Complessivamente nell'età dei Severi si può cogliere un'«analogia di circostanze» tra la storia dell'impero e la storia della Chiesa. Da una parte la dinastia imperiale, impegnata nel consolidamento e nella propaganda dalla *monarchia*, estende il diritto di cittadinanza con motivazioni prettamente religiose. Dall'altra parte la comunità cristiana di Roma, schierata con papa Callisto su posizioni decisamente «filomonarchiane», cura l'organizzazione delle proprie strutture – a partire dall'autorità del vescovo e dalla formazione dei ministri ordinati – in maniera adeguata al progressivo incremento dei fedeli.

In tali prospettive l'epoca dei Severi rappresenta una tappa da non trascurare nella crescita dei due popoli, quello di Cesare e quello di Cristo²⁰.

The Antoninian constitution and the development of relation between Empire and the Church in the time of Severi (193-235)

Summary

The present contribution examines the *Constitutio Antoniniana*, taking into account its particular historical-religious subcontext. The legislator's intention is not anti-Christian even though the *Constitutio* could have easily facilitated the persecution of Christian Churches. In any case, the *Rescript of Caracalla* represents an important step in the growth of the two peoples, those belonging to Caesar and those belonging to Christ.

¹⁹ Cfr. E. dal Covolo, *La religione e Roma tra «antico» e «nuovo»: l'età dei Severi*, [in:] *Rivista di Storia e Letteratura Religiosa* 30 (1994), p. 237-246.

²⁰ Cfr. G. Zecchini, *La Constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, [in:] *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'Occidente*, Roma 1998, p. 349-358; V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, soprattutto i capitoli quinto, sesto e settimo.